

Associazione Pro Mulino di Calonico

Statuto

In occasione dell'assemblea costitutiva, tenutasi il 24 giugno 1989, i sottoscritti hanno approvato lo seguente statuto dell'associazione «Pro Mulino di Calonico»:

1. Sotto il nome di «Pro Mulino di Calonico» esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 ff CO con sede in Faido-Calonico.
2. L'Associazione ha per scopo:
 - a) la riattazione (di seguito chiamati "lavori di restauro"), la manutenzione e l'accessibilità del mulino situato all'ingresso della frazione di Calonico
 - b) l'appoggio e la realizzazione di attività a favore della frazione di Calonico
3. L'associazione persegue tale scopo
 - procurando i mezzi necessari per la riattazione e la manutenzione tra la cerchia dei suoi soci e presso altre persone che desiderano appoggiare il progetto
 - attraverso la fattiva collaborazione dei soci ai lavori che ne risultano
 - attraverso la stipula di un contratto con il proprietario del terreno su cui è situato il mulino al fine di tutelare il di lei scopo a lungo termine.
 - attraverso il sostegno finanziario e personale ad associazioni locali (della frazione di Calonico)
 - attraverso l'organizzazione e la realizzazione di eventi in proprio
4. Gli organi dell'associazione sono costituiti da:
 - a) l'assemblea dei soci,
 - b) il comitato direttivo (di seguito chiamato "Comitato"), che di regola consta di tre-cinque membri,
 - c) il o i revisore/i
5. Ha il diritto di associarsi chi si impegna, con la propria firma, a sostenere l'associazione nell'adempimento del suo scopo nel rispetto dello statuto e delle decisioni rilasciate dagli organi competenti. Possono diventare soci anche persone giuridiche di diritto privato e pubblico. L'ammissione nell'associazione avviene per decisione del Comitato. Ogni singolo nuovo socio riceve una copia dello statuto. La condizione di socio non è né alienabile né trasmissibile per ereditarietà. Il socio ha la facoltà di lasciare l'associazione nell'osservanza di un periodo di disdetta di 6 mesi. La persona uscente non ha diritto ad alcun risarcimento del patrimonio sociale.

6. L'assemblea dei soci si svolge annualmente in forma di Assemblea generale, possibilmente nel periodo pasquale.
All'Assemblea generale, che ha da svolgersi nella frazione di Calonico, e parimenti ad eventuali ulteriori assemblee dei soci, i soci vanno convocati per iscritto o per e-mail con almeno 20 giorni di anticipo mediante avviso contenente l'ordine delle trattande.
Le assemblee dei soci devono sempre essere tenute durante un fine settimana.
Un quinto dei soci può richiedere al Comitato, fornendo l'ordine delle trattande, la convocazione di un'assemblea dei soci. La richiesta va rivolta al presidente, all'occorrenza ad un membro del Comitato.
7. Tutte le assemblee dei soci decidono a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
Ogni modifica degli statuti come pure la dissoluzione dell'associazione devono essere ratificate dalla maggioranza dei tre quarti dei soci presenti all'assemblea dei soci
8. Invece di convocare un'assemblea dei soci a Calonico, in casi particolari il Comitato può ordinare una votazione per lettera.
Una proposta o richiesta inoltrata dal Comitato per lettera a tutti i soci è valida se la maggioranza di tutti i soci ha dato la sua approvazione per lettera.
Sugli affari riservati all'Assemblea generale e sugli affari ai sensi dell'art. 6, ultimo capoverso e Art. 7, capoverso 2 del presente statuto non è lecito deliberare in questo modo.
9. All'Assemblea generale è dato e riservato di:
 - eleggere il presidente/la presidente, i membri del Comitato ed il/i revisore/i,
 - accettare la resoconto del Comitato, del conto economico presentatogli e del resoconto del ufficio di revisione,
 - scaricare il Comitato,
 - determinare il contributo annuo dei soci, sia in denaro che in operato.
10. Il Comitato ha la facoltà di decidere liberamente lo stanziamento di un importo che non superi i CHF 2'000.– pro affare ovvero, cumulato, il massimo importo annuale di CHF 3'000.–.
11. Ogni socio ha il diritto di proporre per lettera ulteriori ordini del giorno (trattande) fino a 14 giorni prima dell'assemblea. Il Comitato si fa carico di sottoporre la questione alla prossima assemblea.
12. Il Comitato sbriga/si occupa di tutti gli affari inerenti l'associazione che non sono già riservati ad un altro organo dell'associazione. Segnatamente esso gestisce il registro dei soci, esegue il conto annuale dell'associazione e si occupa dell'incasso dei contributi annuali dei soci. Esso conclude sia il contratto con il proprietario fondiario del terreno su cui è situato il mulino, sia qualsiasi ulteriore contratto che serva a perseguire e soddisfare lo scopo dell'associazione.

13. Il Comitato si costituisce con atto autonomo. Ogni suo membro ha la facoltà di svolgere parallelamente più di una funzione/carica.
14. Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno in via giuridicamente vincolante, ciò con firma collettiva del presidente e, in caso di suo impedimento, del vicepresidente insieme a un secondo membro del Comitato.
15. Il presidente, ovvero due membri del Comitato, convoca/no una riunione mediante avviso contenente l'ordine delle trattande. In caso di unanimità è possibile prendere una decisione per lettera circolare. Nelle riunioni si decide con la maggioranza dei voti.
16. Il/i revisore/i redigono il rapporto sulla revisione dei conti destinato all'Assemblea generale.
17. Se l'assemblea dei soci decide la dissoluzione dell'associazione, il mulino andrà interamente al proprietario fondiario, ciò mantenendo il suo stato presente in quel momento e ciò senza alcun obbligo di indennizzo del proprietario fondiario.

Deciso dai soci all'assemblea costitutiva il 25 giugno 1989.

Revisione: Assemblea generale 2013 (29.3.2013)